


115



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Antonio, 11. 29 NOV 2019

Veronica Maria
DELEGATA INCARICATA
Veronica Maria

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 157 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AutORIZZAZIONE al sindaco a costituirsi in giudice
ad essere ricorso IAS Catania promosso dalla ditta
"LA ROSA GROUP s.p.a."

L'anno Duemila tedici addì ventinove del mese
di novembre, alle ore tedici segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO
Santo Grazia e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune Dott. ssa Scandura Merino

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 159 R.G. del
9-11-2013

Richiamate le motivazioni indicata nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 157 del 29 NOV. 2013



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 157 DEL 29 NOV. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 159 DEL 9-11-2013

SETTORE: Affari Generali

Ufficio Proponente:

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TARS. CATANIA PROMOSSO DALLA DITTA
"LA ROSA GROUP s.r.l."

L'ISTRUTTORE ADDETTO

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “La Rosa Group” S.r.l. notificato in data 22/10/2013 per l’annullamento previa sospensione, del provvedimento prot. 21881 del 21/11/2012, della dell’ordinanza di ingiunzione n. 14 del 9/7/2013 e di ogni altro atto amministrativo presupposto e consequenziale, sconosciuto alla ricorrente;

Vista la nota prot. 19727 del 14/11/2013 con la quale il Responsabile UTC comunica la necessità di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell’Ente;

Visto che non esiste, all’interno dell’Ente, un ufficio legale e che occorre nominare un legale esterno per la difesa del Comune che goda la fiducia dell’Amministrazione;

Visto il D.M. 140/2012;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Visto lo schema di parcella presentata dall’Avv. S. D’Agata, giusta convenzione intervenuta tra le parti, in deroga ai minimi tariffari;

Visto l’O.EE.LL.;

Visto l’art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “La Rosa Group S.r.l.” notificato in data 22/10/2013 per l’annullamento della dell’ordinanza di ingiunzione n. 17 del 9/7/2013 ;

Nominare quale procuratore e difensore dell’Ente l’Avv. _____ con sede _____ che si è reso disponibile

giusto preventivo di spesa allegato alla presente;

Approvare l’allegata convenzione;

Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei successivi e necessari provvedimenti di impegno di spesa consequenziali alla presente deliberazione;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

/ /

Studio legale e commerciale Ciavola
Viale Jonio, 87 – 95129 CATANIA
Tel. 095.377368 Fax 095.370574

AA-66 COPIA

si notifica a mano
entro il 25 ottobre

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania

Ricorso

di "La Rosa Group s.r.l." (già L'Eden Costruzioni La Rosa s.r.l.), con sede in Aci Sant'Antonio (CT), via Nocilla n. 180, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante La Rosa Rosario, nato ad Aci Sant'Antonio il 28/04/1948, partita IVA 03265380877, elettivamente domiciliata in Catania, viale Ionio n. 87, presso lo studio dell'avv. Antonino Ciavola, C.F.: CVL NNN 59S25 C351J, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere avvisi e comunicazioni al fax 095-370574 oppure via mail: antonino.ciavola@pec.ordineavvocaticatania.it.

contro

il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro tempore, c.f.: 00410340871.

per l'annullamento, previa sospensione,

a) del provvedimento 21/11/2012 prot. n. 21881 (doc. 1) con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica ha rideterminato gli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 43 del 22/10/2002 e successive varianti, per un importo complessivo di € 133.398,63 (di cui € 102.838,65 per contributo oneri di urbanizzazione ed € 30.559,98 per costo di costruzione) a fronte di un importo di € 67.418,06 determinato originariamente;

b) dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 14 del 09/07/2013 (doc. 2), notificata a mezzo racc. a/r del 12/07/2013, con la quale è stato intimato alla Società ricorrente il pagamento di € 79.763,17 (avendo detratto dal predetto importo di € 133.398,63 quello già corrisposto di € 53.635,46 per il rilascio

Car
SINDACO

38025

Prot. N.	18009	22 OTT 2013	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
----------	-------	-------------	----------------------------

27 OTT. 2013

della concessione n. 43/2002 e relative varianti: concessioni n. 37/2005 e n. 20/2006);

c) di ogni altro atto amministrativo presupposto e consequenziale, sconosciuto alla ricorrente.

F A T T O

“L’Eden Costruzioni La Rosa s.r.l.” (oggi La Rosa Group s.r.l.), in virtù dell’atto di compravendita rogato dal notaio Ivan Basso il 25/07/2002, registrato in Acireale in data 08/08/2002 al n.1615, era proprietaria di un lotto di terreno edificabile di mq.5898, sito in Aci Sant’Antonio, via Nocilla, individuato in catasto al foglio 13 particella 59, ricadente secondo lo strumento urbanistico vigente in zona omogenea D 1 (edilizia artigianale e piccola industria).

Con istanza 27/07/2001 prot. gen n. 14798 la società ricorrente chiese la concessione edilizia per la realizzazione sul proprio terreno di due capannoni contigui da adibire a deposito ed esposizione di prodotti di completamento per l’edilizia e per la **lavorazione e trasformazione di prodotti vinicoli**. Il Comune approvò il progetto edilizio e rilasciò la concessione n. 43 del 31/10/2002 e le successive varianti n. 37 del 20/12/2005 e n. 20 del 01/08/2006, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non cambiano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma e non violano le prescrizioni contenute nella concessione edilizia originaria.

Con provvedimento prot. n. 21881 del 21/11/2012, emesso, quindi, oltre dieci anni dal rilascio della concessione originaria n. 43 del 22/10/2002, il Dirigente del Comune di Aci Sant’Antonio *“ha provveduto alla rideterminazione degli*

oneri concessori, attese le erronee determinazioni effettuate in sede di rilascio della concessione edilizia n. 43 del 22.10.2002”.

Da ultimo il Dirigente del Settore Urbanistica ha emesso, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, ingiunzione di pagamento n.14 del 09/07/2013 per la somma di € 79.763,17 *“quale differenza tra l'importo degli oneri concessori (contributo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) effettivamente dovuto e determinato dall'Ufficio in sede di revisione e quello determinato al momento del rilascio della concessione edilizia predetta”*, cioè della concessione edilizia n. 43/2002.

Considerato che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, la società ricorrente ha interesse a proporre il presente ricorso e ne affida l'accoglimento ai seguenti motivi di

DIRITTO

Preliminarmente è opportuno evidenziare, ai fini di un'eventuale eccezione di rito in sede di contraddittorio, che *“l'atto con cui l'amministrazione comunale provvede in merito alla determinazione del contributo concessorio non ha natura autoritativa e la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento, è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, pertanto l'impugnazione del provvedimento del comune è soggetta all'ordinario termine di prescrizione. Infatti, nella giurisdizione amministrativa esclusiva – ossia estesa anche alla cognizione dei diritti soggettivi - il termine di impugnazione degli atti lesivi di tali posizioni soggettive coincide con quello di prescrizione del diritto stesso e non si applica il termine decadenziale di sessanta giorni”* (TAR Sicilia Catania, sez I, 14/02/2013 n.461 – Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2012 n.6033 – TAR Sicilia Catania, sez. I 08/03/2012 n. 596).
Pertanto, alla luce della suddetta univoca giurisprudenza, il ricorso, proposto

anche avverso il provvedimento di rideterminazione degli oneri concessori, emesso il 21/11/2012, è tempestivo e ricevibile.

Nel merito dell'impugnazione, si formulano i seguenti motivi:

1) – Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del contributo concessorio rideterminato.

Con atto del 21/11/2012 il Dirigente del Comune *“ha provveduto alla rideterminazione degli oneri concessori attese le erronee determinazioni effettuate in sede di rilascio della concessione edilizia n. 43 del 22/10/2002 e relative varianti”*.

Come emerge dalle date dei superiori provvedimenti, tra la concessione originaria e la rideterminazione è trascorso l'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dal rilascio del titolo concessorio (22/10/2002) e cioè dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03/10/2012 n. 5201; TAR Campania Napoli, sez. II, 21/02/2013 n.969; Tar Campania Salerno, II sez. 17/01/2013).

“Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto, è rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2686).

Né si dica che alla concessione originaria sono seguite le varianti n. 37/2005 e n. 20/2006, atteso che le stesse sono provvedimenti distinti e autonomi, relativi alle singole variazioni progettuali, ma non incidono sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, non cambiano la destinazione d'uso, la categoria edilizia, non alterano la sagoma, e non variano le prescrizioni contenute

nella concessione originaria n. 43/2002, dato che si tratta di opere interne realizzate per la eliminazione delle barriere architettoniche e per una diversa distribuzione dei piani, al fine di migliorare la fruizione dei due capannoni contigui, come dichiarato nella relazione di asseveramento redatta dall'architetto Giuseppe Di Giovanni (doc. 3).

Ove occorra, e in via subordinata, si formulano i seguenti motivi di illegittimità che viziano i provvedimenti impugnati:

2) – Errata applicazione della deliberazione consiliare n.85/2010 in violazione del principio *tempus regit actum*.

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha rideterminato gli oneri concessori è stato redatto in violazione del principio generale sopra calcolato. Ed invero, come è agevole notare dalla lettura del provvedimento del 21/11/2012, oggi impugnato, la (non dovuta) rideterminazione è stata effettuata in base ai parametri degli oneri concessori stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 85 del 09/11/2010 e non in base a quelli vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia originaria n. 43 del 22/10/2002, cioè con un atto deliberativo adottato dopo circa otto anni, tempo durante il quale sono intervenuti gli adeguamenti, previsti dall'art. 34 l.r. n. 37/1985, modificato prima dall'art.14 della l.r. n.19/1994, poi dall'art. 24 l.r. n. 25/1997, ed infine dall'art. 17 della l.r. n. 4/2003; adeguamenti che sono determinati dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno, in base alle variazioni percentuali di incremento disposte dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con Decreto del 30/10/2000.

In forza della normativa sopra richiamata, nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.

Il provvedimento di adeguamento, però, non può essere applicato alle concessioni edilizie già rilasciate.

Sul punto, così, ha deciso il T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, con sentenza del 12/04/2012 n. 989: “...consequentemente l’obbligo gravante sui comuni di procedere alla revisione periodica dei contributi urbanistici va coniugato col rispetto del divieto di applicazione retroattiva nei confronti delle concessioni edilizie già in precedenza rilasciate”.

Da quanto evidenziato consegue che è illegittimo il provvedimento impugnato col quale il contributo per oneri di urbanizzazione, a seguito delle otto annualità di adeguamento, è lievitato da € 67.418,06 ad € 102.838,65, oltre il costo di costruzione di € 30.559,98 e, quindi, per un totale di € 133.398,63, da cui il Comune ha detratto l’importo di € 53.635,46 corrisposto in fase di rilascio della concessione originaria (n. 43/2002), che dà luogo ad una differenza di € 79.763,17, somma per la quale è stata emessa ordinanza d’ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910, anch’essa impugnata, quale atto connesso e consequenziale.

3) – Eccesso di potere per travisamento dei fatti

I provvedimenti impugnati si fondano sull’inesistenza di fatti che dagli atti risultano, invece, provati come sussistenti.

In effetti, l’Amministrazione ha operato la rideterminazione del contributo concessorio senza aver fatto alcun sopralluogo, ma soltanto a seguito del semplice “esame della pratica principale e di variante si rileva che la detta costruzione definita per finalità artigianale in effetti comprende attività commerciali e direzionali con esposizione ed uffici.....detta pratica, non è stata, all’atto del rilascio della concessione edilizia (n. 43/2002) correttamente istruita, dal momento che la stessa è stata considerata per

valente attività artigianale e gli oneri concessori sono stati limitati al solo contributo per gli oneri di urbanizzazione", come testualmente si legge nella motivazione del provvedimento di rideterminazione stesso.

Così, oggi, con l'impugnato provvedimento di rideterminazione si è inteso correggere *motu proprio* l'iter istruttorio della pratica in argomento, dopo più di dieci anni d'inerzia!

In ogni caso quanto asserito dal Comune è privo di veridicità e non regge al confronto di prove *per tabulas*.

Ed invero, occorre qui richiamare l'atto pubblico di cessione immobiliare gratuita redatto il 22/04/2008 dal notaio Francesco Grassi Bertazzi Rep. 5541 (doc. 4), con il quale la Società ricorrente ha ceduto al Comune la superficie di mq. 595 ricadente in zona "D1" (edilizia mista artigianale e piccola industria) e relative opere di urbanizzazione (verde pubblico e parcheggio) da destinare all'uso pubblico.

In detto atto pubblico è intervenuto, quale legale rappresentante del Comune, l'arch. Nicolò Castorina, Responsabile del Settore tecnico dello stesso Ente, ed a pagina tre del rogito si legge che Società nel complesso realizzato ha solo effettuato *"una diversa distribuzione degli spazi interni, lasciando immutate la consistenza e la distribuzione dei piani"*.

Da quanto dichiarato nell'atto pubblico si ricava che, successivamente al rilascio della concessione originaria (n. 43/2002), nell'immobile non è stato realizzato alcun aumento di cubatura che possa giustificare una determinazione degli oneri di urbanizzazione.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile, essa è sempre rimasta quella originaria, con prevalenza dell'attività artigianale su quella positiva - commerciale.

Studio legale e commerciale Ciavola
Viale Jonio, 87 – 95129 CATANIA
Tel. 095.377368 Fax 095.370574

A riprova di quanto dedotto è sufficiente leggere l'atto di compravendita rogato in data 9/02/2012 dal notaio Sebastiano La Ciura Rep. n. 21828 (doc. 5), con il quale La Società ricorrente ha venduto alla "ERGOTRONICA S.r.l." *un'unità immobiliare, composta da un unico ambiente, oltre agli uffici ed accessori il tutto per una superficie di mq. 515 da adibire ad uso laboratorio di arte e mestieri e corredata dalla documentazione tecnico - amministrativa , nonché dei libretti d'uso e manutenzione di tutti gli impianti esistenti".*

In definitiva la destinazione d'uso del complesso edilizio è rimasta invariata, con prevalenza di quella artigianale, in conformità alle previsioni della zona "D1" del P.R.G. (edilizia artigianale e piccola industria), così come sono rimaste invariate la volumetria e la sagoma dell'edificio.

Per quanto sopra rassegnato, il provvedimento di rideterminazione del contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione in uno all'applicazione del contributo concernente il costo di costruzione è privo del presupposto di fatto e di diritto.

In via istruttoria


Quale mezzo al fine, si chiede, sin d'ora, nomina di C.T.U. al fine di accertare se sussistano i presupposti per dar luogo alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e all'applicazione del costo di costruzione e se l'edificio sia destinato o meno ad attività prevalentemente artigianale.

Per quanto sopra esposto, voglia l'adito T.A.R., in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, annullarli con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e ai compensi del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002 si dichiara che il presente procedimento è di

valore pari di € € 79.763,17 e che è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di € 650,00.

Avv. Antonino Ciavola



Domanda di sospensione

La sussistenza dei presupposti di legge giustifica la proposizione della domanda diretta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati.


In effetti, il *fumus boni iuris* è rappresentato dalla fondatezza dei motivi ai quali è affidato il presente ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum in mora* esso è in *re ipsa*, atteso che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di € 79.763,17, in rapporto al modesto fatturato della ricorrente, rappresenta un importo molto rilevante, il cui recupero mediante esecuzione forzata, ai sensi del R.D. n. 639/1910, così come intimato dal Comune di Aci Sant'Antonio, in caso di mancato pagamento, con la ingiunzione impugnata, determinerebbe lo stato di insolvenza della società, con conseguente cessazione dell'attuale attività e licenziamento del personale dipendente, effetti gravissimi questi, stante l'attuale crisi economica ed occupazionale, nonché il pregiudizio per l'ineluttabile revoca dei prestiti bancari fiduciari già concessi.

Pertanto, nelle more della discussione del merito, si chiede all'On. le T.A.R. adito di **sospendere l'esecuzione** dei provvedimenti censurati con il ricorso che precede.

Catania, li 5 ottobre 2013.

Avv. Antonino Ciavola




Studio legale e commerciale Ciavola
Viale Jonio, 87 – 95129 CATANIA
Tel. 095.377368 Fax 095.370574

PROCURA: Nomino mio procuratore e difensore domiciliatario l'avv.
Antonino Ciavola, conferendogli ogni facoltà compresa la redazione di motivi
aggiunti, ed eleggo domicilio nel suo studio in Catania viale Jonio n. 87.

LA ROSA GROUP srl
Unipersonale
Via Nocila, 160
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
C.F. / P. IVA: 03265380877
Le Rosa Rosolu

Visto per autentica



Relazione di notifica

A richiesta come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio NEP
presso la Corte di Appello di Catania, certifico di aver notificato il sueseso
ricorso al Comune di Acì Sant'Antonio, in persona del Sindaco, presso la
Casa comunale, via Regina Margherita n.8, dove è domiciliato per la carica,
ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

*Il sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio NEP
Lombardi ...
20-10-2017*



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Prot. 11927

del 14 NOV. 2013

Al Responsabile Ufficio Contenzioso

Oggetto costituzione in giudizio ricorso giurisdizionale La Rosa Group srl

In riferimento al ricorso presentato dalla società La Rosa Group srl, pervenuto al protocollo di questo Ente in data 22 ottobre 2013 prot. n. 18091, con la presente si comunica che esaminati gli atti di questo Ufficio è necessario costituirsi in giudizio per difendere le regioni di questo Ente.

Aci Sant'Antonio, 14 NOV. 2013

Il Dirigente UTC
Architetto Giovanna Gurreri



IPOTESI DI PREPARCELLA

Giudizio dinanzi al TAR, promosso dalla società LA ROSA GROUP s.r.l.

Valore compreso tra € 50.001,00 ed € 100.000,00.

Redatta secondo i minimi tariffari. ~ 10%

Fase di studio	€ 1.140,00
Fase introduttiva	€ 600,00
Fase decisoria	€ 1.560,00
TOTALE	€ 3.300,00
Decurtazione del 10% (€ 330,00)	€ 2.970,00
CPA 4%	€ 118,80
Totale	€ 3.088,80
IVA 22 %	€ 679,54
TOTALE	€ 3.768,34

Acì S. Antonio, 20.11.2013

Avv. Simona D'Agata

Salvo errori e/o omissioni


Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore Favorevole

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data 28/11/2013

IL CAPO SETTORE



Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data.....

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s..... denominato.....

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....


DISPONIBILITA' Euro.....


IMPEGNO ALLA PRESENTE n..... Euro.....

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data.....

IL RESPONSABILE





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, in conferma attestazione del Masso Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi da _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è diventata esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);